

## **DIRITTO ANNUALE 2012**

Spett.le Impresa,

la Camera di Commercio di Latina Le rammenta che il **versamento del diritto annuale 2012**, dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle imprese e dai soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), deve essere effettuato con il modello di pagamento **F24, da utilizzarsi con modalità telematica**, anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi, entro il

**16 giugno 2012**<sup>1</sup>

### **Gli importi non hanno subito aumenti rispetto a quelli previsti nel 2011.**

**L'articolo 18** della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è **stato modificato** dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 prevedendo che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Lo stesso articolo 18 stabilisce che le **imprese individuali** iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i **soggetti** iscritti nel **REA**, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura **fissa**, mentre gli **altri soggetti** sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al **fatturato** dell'esercizio precedente.

A seguito di tale modificazione per alcune tipologie di soggetti si sono verificate innovazioni nella determinazione delle misure del diritto annuale; in particolare le società semplici e le società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (soc. tra avvocati) sono tenute dal 2011 al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato **mentre le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese sono tenute al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa**. Il Ministero dello Sviluppo economico ha stabilito per le società semplici e le società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 un regime transitorio a partire dal 2011, pertanto, non essendo previsti aumenti, anche quest'anno pagheranno ancora un importo fisso. Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito di questa Camera [www.cameradicommerciolatina.it](http://www.cameradicommerciolatina.it)

Nel caso in cui volesse avvalersi della proroga al trentesimo giorno successivo al termine previsto, è necessario sommare all'importo dovuto un'ulteriore cifra pari allo **0,40% a titolo di interesse corrispettivo (con arrotondamento al terzo decimale) anche in ipotesi di compensazione di crediti** o, in alternativa, effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi legali per ravvedimento breve<sup>2</sup>.

Si rammenta che in caso di omesso e/o tardivo pagamento saranno comminate sanzioni amministrative variabili dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

**Coloro che non sono in regola con il pagamento del diritto annuale 2011, possono ancora avvalersi del ravvedimento operoso per poter regolarizzare l'annualità con il versamento di una sanzione ridotta entro il 16 giugno 2012.**

Per qualsiasi informazione è possibile consultare il sito web [www.cameradicommerciolatina.it](http://www.cameradicommerciolatina.it) oppure rivolgersi direttamente all'Ufficio Diritto Annuale (☎ **0773672267/60**) nonché al call center (☎ **848800084**)<sup>3</sup> o all'indirizzo e-mail✉ [dirittoannuo@lt.camcom.it](mailto:dirittoannuo@lt.camcom.it).

<sup>1</sup> Il termine di versamento del diritto per le società di capitali coincide con il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi per l'anno 2012 (art. 37 D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

<sup>2</sup> Oltre tale termine, si può ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del cosiddetto ravvedimento lungo entro un anno dalla scadenza del termine, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative

<sup>3</sup> il chiamante paga una quota variabile in funzione della durata, pari al costo di una telefonata urbana. La parte restante della chiamata rimane a carico del chiamato

